



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 1 del 02/01/2019

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Unità Territoriale di Foggia, di cui alla nota prot. 0001795 del 21/12/2018, acquisita al prot. gen. al n. 135182 del 27/12/2018, con la quale viene chiesta l'adozione di Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta", con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario; quanto innanzi nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità e garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, limitrofi alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale

combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario nonché di attenersi a tutte le prescrizioni di cui agli artt. 52-55 del D.P.R. n. 753/80.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

La presente ordinanza è trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, le notifiche, la trasmissione al Servizio proponente ed al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all'art. 19, comma 5, del Delib. C.C. n°502/1997; viene inoltre numerata, datata ed inserita nel *Registro Generale dei decreti e delle ordinanze sindacali* tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota:

- alla Prefettura di Foggia
- alla Rete Ferroviaria Italiana- RFI - Unità Territoriale Foggia
- al Comando dei Carabinieri
- al Comando di Polizia Municipale di Foggia
- con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Foggia.

IL SINDACO

Franco Landella